

STATUTO

COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOMMATINO CL VIA ALDO MORO
233

Numero REA: CL - 108736

Codice fiscale: 01928900859

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
Art. 1 - DENOMINAZIONE		Allegato "A" Rep.n.7045 Racc.n.4395
Il presente statuto disciplina la		
"COMUNITA' CRISALIDE società cooperativa agricola e sociale"		
(in seguito "Cooperativa"), costituita ai sensi della Legge		
381/1991.		
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto		
si fa rinvio alle vigenti disposizioni del codice civile, del-		
la Legge 381/1991 e delle leggi speciali in tema di cooperati-		
ve, nonchè, a norma dell'art.2519, c.c., in quanto compatibili		
con la disciplina cooperativistica, le norme sulle società a		
responsabilità limitata.		
Art.2 - SEDE		
La società ha sede in Sommolino (CL) presso l'indirizzo risul-		
tante dal competente Registro delle Imprese.		
Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali,		
rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre		
località italiane ed all'estero, nei modi e nei termini di		
legge.		
Ai sensi dell'art.111-ter, disp. att. c.c., la modificazione,		
nell'ambito del medesimo Comune, dell'indirizzo ove è posta la		
sede sociale è di competenza dell'organo amministrativo che ne		
darà comunicazione al competente Registro delle Imprese me-		
diante deposito di apposita dichiarazione.		
Art.3 - DURATA		

La Cooperativa ha durata **fino al 31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.4 - MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante, alternativamente o cumulativamente:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-

vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza della mutualità nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri, di cui all'art.2513, c.c.

Gli stessi, inoltre, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.5 - ATTIVITA'

La società cooperativa è una cooperativa sociale a scopo plurimo si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

La società ha per oggetto:

La costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, l'acquisto, la conduzione in affitto o in concessione e/o la gestione di ospedali, comunità terapeutiche assistite, centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici per tutte le fasce d'età, strutture residenziali psichiatriche per adulti e per minori,

	Comunità residenziale per il trattamento dei disturbi del com-	
	portamento alimentare per adulti e per adolescenti,	
	Comunità residenziale per il trattamento dei disturbi psicopa-	
	tologici in adolescenza,	
	Comunità residenziale per adolescenti e giovani adulti con di-	
	sturbi dello spettro autistico.	
	Comunità residenziale per il trattamento dei disturbi da abuso	
	di alcool.	
	Comunità residenziale per adolescenti e giovani adulti con ri-	
	tardo mentale e correlati psicopatologici e comportamentali.	
	Comunità residenziale per soggetti con doppia diagnosi.	
	Strutture riabilitative e strutture educativo-assistenziali	
	per i tossicodipendenti,	
	Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori	
	di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali,	
	R.s.a. (residenze sanitarie assistite),	
	case di cura, case di riposo, cliniche,	
	Asili nido, scuole, scuole materne, comunità alloggio per mi-	
	nori, inabili e anziani,	
	Centri diurni per tutte le fasce di età sia di tipo sociale	
	che terapeutico riabilitativi, assistenza domiciliare integra-	
	ta,	
	Assistenza domiciliare agli anziani.	
	Strutture socio/riabilitative di cui al decreto Assessoriale	
	della Regione Siciliana n. 320/2014.	

	Svolgere tutte e qualsiasi attività connesse e, comunque, at-	
	tinenti alle attività agricole, zootecniche e forestali, tutte	
	incluse e nessuna esclusa, nonché compiere tutti gli atti eco-	
	nomici e tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, bancarie	
	e finanziarie e commerciali necessarie e utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali.	
	Partecipare a enti, società cooperative e loro consorzi i cui	
	servizi, produzioni e scopi interessino l'attività della so-	
	cietà.	
	Acquistare e/o affittare e/o gestire aziende agricole proprie	
	e/o di terzi, attrezzature, macchinari, impianti, trebbiatrici,	
	mezzi agricoli di ogni tipo e genere necessari per la col-	
	tivazione, la trasformazione e la valorizzazione di tutte le	
	attività e pratiche connesse con l'agricoltura, la zootecnia e	
	forestali.	
	Promuovere, curare ed eseguire, assumendo anche incarichi e/o	
	appalti da Enti pubblici e da privati e anche in sub appalto,	
	la difesa delle colture, delle piante anche forestali, usando	
	anche mezzi antincendio e prodotti chimici.	
	Conduzione di terreni, la creazione di impianti, la raccolta,	
	la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei	
	prodotti agricoli e dei loro sottoprodotti;	
	L'acquisto o la gestione sotto qualsiasi forma, di terreni e	
	fondi rustici in genere, eseguendo ove è necessario, tutte le	
	opere di miglioramento fondiariae con impianti di qualsiasi	

	coltura.	
	Progettare, costruire, acquistare, gestire impianti, officine,	
	locali ed attrezzature per la manutenzione, riparazione e ri-	
	messaggio attrezzi e macchine per tutte le attività agricole.	
	Acquistare e/o assumere in affitto o in ogni altra forma ter-	
	reni e/o aziende.	
	Coltivare fondi agricoli.	
	La promozione e la sperimentazione di tutti i settori	
	dell'agricoltura, della zootecnia, del vivaismo di ogni tipo	
	di coltura.	
	Svolgere forme di turismo rurale, agriturismo e agri campeg-	
	gio.	
	La società potrà pertanto compiere i seguenti atti e operazio-	
	ni:	
	1. l'acquisto, la vendita e la permuta di fondi rustici ed a-	
	ziende agricole in genere;	
	2. la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, il no-	
	leggio e il leasing di oleifici, mandorlifici, cantine e tutti	
	i locali connessi per la trasformazione e commercializzazione	
	dei prodotti agricoli;	
	3. l'assunzione e la concessione in affitto di fondi rustici e	
	aziende agricole e la stipula di qualsiasi altro contratto a-	
	grario;	
	4. l'acquisto, la vendita e la permuta, il noleggio e il	
	leasing di macchine, attrezzature, mobili e arredi, autoveico-	

	li in genere per il trasporto delle merci e delle persone com-	
	preso il personale;	
	5. la lavorazione, la conservazione, la trasformazione dei	
	prodotti del suolo e relativi derivati anche per conto terzi;	
	6. la costruzione, l'acquisto, la vendita, di attività di tu-	
	rismo rurale, agriturismo e di agriturismo;	
	7. la promozione e la realizzazione di attività formative nel-	
	la loro accezione più ampia. Il tutto limitatamente ai beni	
	dei soci.	
	A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, im-	
	mobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli or-	
	gani sociali per il migliore perseguimento dello scopo socia-	
	le. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o re-	
	alizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e	
	privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività so-	
	ciale.	
	Per lo svolgimento della propria attività la società coopera-	
	tiva può accettare proventi derivanti da atti di liberalità,	
	provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci,	
	nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, at-	
	trezzature, apparecchiature e arredamenti.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi, non soci.	
	Art.6 - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	

il suo patrimonio.

Art.7 - NUMERO DI SOCI

Il numero dei soci della Cooperativa è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

A norma dell'art. 2522, c.c., quando la società si compone di un numero di soci che va da tre ad otto, questi ultimi devono essere tutti persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse scendere al di sotto di quello previsto dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

- soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per

	il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso	
	della preparazione teorica e pratica nonché capacità ed espe-	
	rienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e	
	soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	- soci svantaggiati: così come definiti dalla legge 381/91;	
	- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91;	
	- soci sovventori: coloro che partecipano alla vita della coo-	
	perativa col solo apporto di capitale nelle fattispecie e con	
	le limitazioni previste dell'art.4 L. 59/92.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono infine essere soci le Associazioni e gli En-	
	ti, pubblici e privati, comunque costituiti che siano in grado	
	di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e nel cui	
	statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'atti-	
	ività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese in concorrenza, o partecipano a so-	
	cietà che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,	
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	

zionamento della società.

Il valore di ciascuna quota non può essere inferiore a euro
venticinque.

Nessun socio può avere una partecipazione sociale complessiva-
mente di valore superiore ad euro centomila, a norma
dell'art.2525, 2 c., c.c., salvo quanto disposto dal quarto
comma dello stesso articolo.

Tutti i soci cooperatori hanno pari diritto di eleggere e di
essere eletti alle cariche sociali. Nell'esecuzione dei rap-
porti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di
trattamento.

Art.8 - REQUISITI DEI SOCI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-
gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita e residenza;

- per le società, associazione o altro ente, l'indicazione
della ragione sociale o della denominazione, della forma giu-
ridica, della sede legale, dell'organo che ha autorizzato la
domanda e della relativa deliberazione e della qualità della
persona che ha sottoscritto la domanda;

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
zione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sot-
toscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a eu-

	ro venticinque (euro 25) né superiore al limite massimo previ-
	sto dalla legge;
	- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai rego-
	lamenti e alle deliberazioni legalmente adottate
	dall'assemblea.
	L'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti
	richiesti dal presente statuto e delibera sulla domanda secon-
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-
	stico e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro
	soci.
	L'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare le deli-
	berazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla
	agli interessati.
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini
	il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, 2 comma,
	c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di ap-
	plicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli
	amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica-
	zione dello statuto.
	Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della parteci-
	pazione sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determina-
	to dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su pro-
	posta dell'organo amministrativo.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione della società le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.9 - TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute, nè sottoposte a pegno od ad ogni altro vincolo volontario, con effetto verso la società, neanche ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata all'organo amministrativo.

Entro 60 giorni deve essere comunicato al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve provvedere all'iscrizione nel libro soci dell'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro di esso è ammessa opposizione innanzi al Tribunale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte del socio.

In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili e immobili della società.

Art.11 - RECESSO

Oltre che ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado, anche temporaneamente, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla ed entro 60 giorni dal ricevimento, ove non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dalla comunicazione può proporre op-

posizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, nei rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Con riguardo ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Art.12 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, o che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'assemblea;
- nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili

	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	- venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati	
	che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uf-	
	fici, nonchè per reati contro il patrimonio, quando per le mo-	
	dalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecu-	
	zione del rapporto;	
	- abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustifi-	
	cato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie discipli-	
	nate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti	
	pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia sta-	
	to risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dalla legge ed al presente statuto, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione, a cura	
	dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione.	

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.13 - MORTE

In caso di morte del socio i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota nella misura fissata dall'articolo che segue, salvo che al socio deceduto non intendano subentrare gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione, nel rispetto delle modalità e delle procedure di ammissione prescritte dal presente statuto e dalla legge. In caso di pluralità di eredi, qualora la partecipazione non sia divisibile o non vi sia l'espresso consenso alla divisione da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi un rappresentante comune.

Art.14 - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio deceduto hanno il diritto alla liquidazione delle quote di capitale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della L.59/'92.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa

e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, c.c.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni, a norma dell'art.2535, c.c.

Art.15 - SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
quale devono essere stabiliti:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i so-	
ci cooperatori;	
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
di emissione.	
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
in assemblea generale.	
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-	
ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	

	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-octies, disp. att.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	

emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-
plica quanto previsto dagli artt.2363 e ss., c.c., in quanto
compatibili con le successive disposizioni del presente statu-
to.

Art.16 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo
amministrativo (nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal
relativo regolamento), potrà deliberare anche l'erogazione di
ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento)
dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavo-
ratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ri-
partiti in proporzione alla qualità ed alla quantità degli
scambi mutualistici. L'erogazione potrà avvenire, in base alle
decisioni dell'assemblea, mediante:
integrazione dei compensi;

aumento gratuito del capitale.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.

Art.17 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dal presente statuto e dalla legge e dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva legale;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro cespite patrimoniale, contributo o valore che pervenga a qualsiasi titolo alla cooperativa.

La riserva legale e le eventuali riserve straordinarie sono indivisibili e pertanto non potranno essere, a norma dell'art.2545-ter, ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Ai sensi dell'art.2514, c.c., è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Art.18 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, nel-	
	la misura non inferiore al 30 % degli utili netti annuali, a	
	norma dell'art. 2545-quater, c.c.;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nel-	
	la misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-	
	miti e delle modalità previste dal presente statuto e dal re-	
	lativo regolamento;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	

mente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione previsti a norma del presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad eventuali altri fondi di riserva costituiti dall'assemblea e\o previsto dalla legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed eventualmente alla lettera f).

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa alle deliberazioni della assemblea, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2545-quinquies, c.c.

A norma dell'art.2514, c.c.:

- l'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sot-

toscrizione ai soci cooperatori non possono essere superiori a
due punti in più rispetto al limite massimo stabilito per i
dividendi.

Art.19 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
- il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno
un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-
zione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e
la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-
cale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 - DIRITTO DI VOTO

L'assemblea è composta dai soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro sociale e ciascuno ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della partecipazione sociale.

I soci persone giuridiche hanno diritto a un voto per ogni socio iscritto, fino ad un massimo di 5 voti.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare sino a tre altri soci.

Art. 22 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I-

SCRITTO

Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto e dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei

soci.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 23 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:

- le modificazioni dello statuto,
 - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni

prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 25 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e la deliberazione, salvo quanto previsto dal comma successivo ovvero da contraria disposizione di legge, sarà validamente assunta quando è approvata dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.

Diversamente, l'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci, in ordine ai seguenti argomenti:

modificazioni statutarie;

emissione di strumenti finanziari;

nomina e revoca dei liquidatori e modifica dei poteri loro attribuiti.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.

Art. 27 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori che siano persona giuridiche. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo

organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

Art. 28 - DECISIONI DEL CONSIGLIO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Non è ammesso il voto per delega.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della società che

non siano dalla legge e dal presente statuto in modo tassativo	
riservate all'assemblea dei soci.	
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
poteri degli amministratori.	
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio	
di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
altra società.	
L'organo amministrativo relaziona, in occasione	
dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del	
requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
in caso di perdita temporanea, ai sensi dell'art. 2545-octies	
c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve il-	

lustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi soci.

Art. 31 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

All'Amministratore Unico od, in caso di nomina del Consiglio
di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministra-
zione, al Vicepresidente ed agli eventuali Consiglieri Delega-
ti compete la firma sociale e la rappresentanza della società
di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 32 - COMPENSI

Spetta all'assemblea determinare il compenso dovuto agli ammi-
nistratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Collegio Sindacale, se nominato, tenere conto dei particolari
compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 33 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui
all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero qualora l'assemblea
lo ritenesse opportuno, la cooperativa procede alla nomina del
collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-
scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-
stizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data

	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazio-	
	ne della società, accerta la regolare tenuta della contabili-	
	tà sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto dei	
	profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili, vigila sull'osservanza della legge e del-	
	lo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	

avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-

senti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-
le i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei
soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-
mitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione da
parte dell'organo amministrativo.

Art. 34 - SCIoglimento E TRASFORMAZIONE

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2),
3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, c.c., nonché per la perdita
del capitale sociale.

A norma dell'art.2514, c.c., in caso di scioglimento della so-
cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-
tale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, saranno
devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-
to per disciplinare i rapporti tra la società e i soci deter-
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività
mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.